

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 29

**Modifica alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26
"Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Disposizioni transitorie relative alla legge regionale
27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione
delle strutture ricettive alberghiere"**

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, entro il quale le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti, è fissato al 31 dicembre 2000.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 luglio 1999, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 30 luglio 1999, n.29, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

Art. 1 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere"

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 30 luglio 1999, n. 29

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 maggio 1999, dove ha acquisito il n. 530 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Vanni, Vigna, Rolando, Tesserin, Resler, Ubaldi e Bergamo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 26 maggio 1999;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 giugno 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1999, n. 5991;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 26 luglio 1999, n. 1364/21407, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la nuova legge di classifica ha inteso proporre, in accordo con la categoria degli albergatori, una filosofia che portasse il Veneto a porsi all'avanguardia nella ricerca dell'eccellenza nell'ospitalità, prevedendo inoltre le linee guida per l'assegnazione di un marchio di qualità. L'obiettivo riconosciuto era quello di giungere alla più ampia riqualificazione del prodotto ricettivo regionale.

L'articolo 22 della legge regionale n. 26/1997, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che le strutture ricettive alberghiere esistenti che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione a stelle, possano conservare provvisoriamente la classificazione precedente a condizione che provvedano, entro il 30 giugno 1999, a dotarsi dei requisiti mancanti.

La situazione attuale, evidenziata nei medesimi termini dalle Amministrazioni provinciali e da Federalberghi Veneto, espone una preoccupante situazione di mancato adeguamento delle strutture ricettive alberghiere, in una percentuale complessiva sull'intero territorio regionale superiore al quaranta per cento dovuta sia al numero di interventi strutturali necessari e alla tempistica relativa all'ottenimento delle opportune concessioni, sia alla limitata capacità di indebitamento delle piccole e medie aziende alberghiere e all'attuale assenza di una legge organica di incentivazione finanziaria, sia all'impossibilità di estendere oltre i limiti stagionali i tempi di chiusura necessari per eseguire gli interventi richiesti.

Inoltre, in prospettiva dei flussi turistici previsti in occasione del Giubileo, alcune località turistiche hanno predisposto una variante urbanistica alberghiera, in attesa dell'approvazione regionale, che prevede ampliamenti, accorpamenti, sovrelevazioni, rifacimenti di impianti, coibentazioni esterne. Lavori che, in larga misura, si andranno a sovrapporre a quelli prescritti per il mantenimento della classifica.

Per far fronte ad una situazione che comporterebbe già dal 1 luglio 1999 la declassificazione di un gran numero di esercizi e l'impoverimento dell'offerta ricettiva veneta, con conseguente grave danno all'immagine turistica regionale, si è giunti alla proposta di questo articolo, che fissa al 31 dicembre 1999 il termine entro il quale le strutture ricettive debbono effettuare gli adeguamenti richiesti in ordine ai requisiti obbligatori, pur mantenendo inalterato il quinquennio di validità della classificazione (1998/2002).

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale turismo